

## STATUTO DELLA FONDAZIONE

### SOGGIORNO MARIA ANGELA RIBERO LUINO - IMPRESA SOCIALE

#### Capo I

#### Origine e scopo del patrimonio

##### Art. 1

La "Fondazione Soggiorno Maria Angela Ribero Luino - Impresa Sociale", o altrimenti "Soggiorno M. A. Ribero Luino - Impresa Sociale", già Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, trae le sue origini, auspice il Comune di Ticineto, da una donazione effettuata dal Sig Luino Giuseppe con rogito Notaio Enzo Martinotti di Casale Monferrato in data 24 marzo 1962 Rep. n. 10558 Racc. 5888, accettata dal Consiglio Comunale di Ticineto con deliberazione in data 07/04/1962 n.204 - autorizzata dal Sig. Prefetto di Alessandria con Decreto n. 16831 Div. 2 in data 08/05/1962, con la quale veniva donato il fabbricato destinato a sede dell'Istituto e da ulteriori donazioni del Benefattore a rogito Notaio Enzo Martinotti di Casale Monferrato in data 26/06/1963 Rep. n. 11824 racc. n. 4460 - accettata dal Consiglio Comunale di Ticineto con successiva deliberazione n. 244 in data 20/07/1963, con cui il sig. Luino Giuseppe donava alla Casa di Riposo are cinque e centiare trenta di terreno antistante la Casa di Riposo e due appezzamenti di terreno coltivo di complessivi ettari uno are diciassette e centiare dieci siti in territorio di Occimiano. Fu eretta in Ente Morale con D.P.G.R. n. 2033/141 del 23/03/1988.

In seguito con la pratica di depubblicizzazione ai sensi dell'art. 2 comma a) della L.R. 10/91, così come modificata dalla L.R. 11/91 avvenuta in data 14/07/2014 l'IPAB si è trasformata in Associazione "SOGGIORNO MARIA ANGELA RIBERO LUINO" o altrimenti "SOGGIORNO M. A. RIBERO LUINO" con sede in Ticineto (AL) e conseguente iscrizione dell'ente nel registro delle Persone Giuridiche di diritto privato presso la Regione Piemonte al n. 1166.

Il Patrimonio attuale consta di terreni, Titoli di Stato, disponibilità liquide e dell'Immobile sede della Fondazione.

La "Fondazione Soggiorno Maria Angela Ribero Luino - Impresa Sociale" non ha scopo di lucro e uniforma la propria disciplina al D.Lgs n. 112 del 03/07/2017 e s.m.i. e per quanto compatibile con il D.Lgs n. 117 del 03/07/2017 istitutivo degli enti del terzo settore.

La Fondazione ha sede nel Comune di Ticineto (AL).

La Fondazione è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale e ha durata illimitata.

##### Art. 2

La Fondazione è impresa sociale in quanto esercita in via stabile e principale una delle attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 2 del D.Lgs n. 112/2017 e nei limiti previsti sempre dallo stesso artico-

lo di legge.

E' scopo essenziale dell'Ente soccorrere gli anziani, i diversamente abili e i soggetti con problematiche di fragilità sociale, socio-sanitaria e socio-assistenziale del Comune di Ticineto, ospitandoli nel Soggiorno principale e in eventuali sue dipendenze o altri moduli residenziali e semiresidenziali ad hoc realizzati a norma di legge, alternativamente tramite attività domiciliari e domiciliari integrate con particolare riferimento allo svolgimento di tutte le attività socio-sanitarie, assistenziali e alberghiere connesse.

Nei limiti dei posti e dei servizi disponibili potranno essere accolti tutti i soggetti bisognosi che ne faranno domanda e ne avranno i requisiti, senza vincoli di provenienza, censo, religione, stato civile et via.

E' missione dell'Ente fornire tutti i servizi interni ed esterni (territoriali) riguardanti l'attività socio-sanitaria, di assistenza sociale e alberghiera, svolgendo tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. Pertanto, ogni attività di ricerca, sperimentazione in campo sociale sanitario assistenziale alberghiero è finalità precipua dell'Ente.

#### **Art. 3**

L'Ente, nel pieno e assoluto rispetto di tutte le libertà personali degli Ospiti, del Personale, delle loro famiglie e comunque dei soggetti che si intersecano istituzionalmente con Esso, promuove in particolare l'esercizio delle libertà religiose, conscio della società multietnica in cui sviluppa il suo operato. In riferimento alla religione Cattolica e in rispetto della Costituzione promuove la presenza di un Cappellano, concordata con l'Ordinario Diocesano, favorendo altresì la presenza di Rappresentanti Officianti di tutte le Religioni riconosciute.

#### **Art. 4**

L'Ente si mantiene con i redditi patrimoniali di cui è provvisto, con il provento delle quote sociali sotto qualunque forma; con oblazioni e lasciti; con gli assegni della Provincia, dei Comuni e altri Enti per rette di ricoverati indigenti o necessitanti di cure sanitarie e/o socio-sanitarie, con gli introiti dei ricoverati e/o assistiti. Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

a) Fondo di dotazione indisponibile, costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente con i seguenti dati catastali:

Comune di Ticineto:

- foglio 3, mappale 1433, categoria B/1, classe U, consistenza metri quadrati 4.800, rendita euro 1.908,82;
  - foglio 3, mappale 1434, subalterno 3, categoria B/1, classe U, consistenza metri quadrati 4.500, rendita euro 1.789,52;
- b) Patrimonio disponibile costituito da arredi, attrezzature,

beni mobili in genere, riserve in numerario e in Titoli del Debito Pubblico, nonché contributi elargiti da parte di Enti pubblici e privati e da Persone Fisiche, espressamente destinati a incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto e dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari.

**Art. 5**

Ai sensi degli artt.17 e 18 del D.Lgs. 04/05/2001 n. 207 i beni indisponibili restano destinati alle finalità stabilite dallo statuto della Fondazione e al raggiungimento degli scopi di cui all'art.2, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

**Art. 6**

La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità della Fondazione, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

**Art. 7**

Qualunque utile di Bilancio Economico o sovrabbondanza di credito e/o patrimonio dovrà servire al miglioramento del trattamento dei ricoverati, all'incremento e miglioramento delle consistenze mobiliari e immobiliari destinate alla mission della Fondazione ed esauriti tali scopi all'incremento del patrimonio dell'Ente.

**Art. 8**

I ricoverati, sia in regime residenziale che semiresidenziale e gli utenti dei servizi territoriali, dovranno regolare il loro contributo e i rapporti con la Fondazione secondo i principi contrattuali dell'Organizzazione dei Servizi e del Regolamento.

**Art. 9**

Per l'ammissione dei ricoverati e/o utenti, quando devono essere mantenuti a carico della Fondazione, si richiede:

1. che abbiano il domicilio di soccorso, ai sensi di legge, nel Comune di Ticineto, con diritto di priorità in favore di quelli nati in Ticineto e, in subordine, residenti da maggior tempo in Comune;
2. che non usufruiscano di redditi di qualsiasi genere sufficienti al sostentamento;
3. che non abbiano parenti, i quali per legge siano tenuti ed abbiano i mezzi per provvedere al loro mantenimento.

Preferibilmente in caso di risorse limitate e non sufficienti al raggiungimento degli obiettivi del presente articolo verrà data preferenza ai residenti nel comune di Ticineto.

#### **Art. 10**

Le rette somministrate dall'ente agli ospiti e/o utenti in regime privato terranno conto dei principi di solidarietà a favore delle persone socialmente fragili e non abbienti. L'ammissione dei ricoverati e degli utenti in genere spetta allo staff di direzione.

#### **Capo II**

#### **Organi della Fondazione, compiti e attribuzioni**

#### **Art. 11**

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. l'Assemblea dei soci sostenitori;
4. l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore dei conti.

#### **Del Consiglio di amministrazione**

#### **Art. 12**

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Un Amministratore viene nominato dal Comune di Ticineto, tre sono eletti dall'Assemblea tra i Soci sostenitori Perpetui ed uno è eletto dall'Assemblea tra i Soci sostenitori Temporanei. Nelle nomine andrà garantito il rispetto delle parità di genere.

Se si venissero a creare le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 31 del presente statuto l'Amministratore eletto tra i Soci Temporanei viene a decadere per essere sostituito con un Amministratore di nomina da parte dei lavoratori e utenti con le modalità stabilite nell'apposito regolamento di cui al primo comma dell'art. 31.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e sono sempre riconfermabili.

La nomina del Presidente deve rispettare quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs n.112/2017.

I componenti il Consiglio devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal consiglio.

#### **Art. 13**

Decadono dalla carica di Amministratore coloro che:

- sono assenti dalle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive;
- hanno perso la qualifica di socio.

Nel caso di amministratore deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto di nomina dei soci, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione scegliendo il nuovo consigliere tra coloro che sono iscritti a libro soci nelle ri-

spettive categorie in quel momento.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

Se viene a mancare il socio di nomina pubblica per le motivazioni di cui sopra, il Presidente ne dà comunicazione all'ente locale affinché provveda con la massima sollecitudine alla surrogazione.

I nuovi componenti in surroga durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui entrano a far parte.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta la decadenza dell'intero consiglio. In tal caso l'organo di controllo attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo quest'ultimo compiere atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 14**

Il Consiglio di Amministrazione si convoca ordinariamente una volta al trimestre e in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda un caso urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due Amministratori, sia per disposizione dell'Autorità competente. Nella prima adunanza successiva alla nomina, il Consiglio di Amministrazione, nomina tra i suoi componenti, a maggioranza relativa il Presidente ed il Vice Presidente, il quale ha tutte le attribuzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi. La firma del Vice Presidente sugli atti della Ente conferma di per sé l'assenza e/o l'impedimento del Presidente.

#### **Art. 15**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza l'intervento di almeno tre membri componenti il Consiglio; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Non sarà computato chi, avendo interesse, ai sensi di Legge e così come previsto dalle norme di Legge vigenti, non può prender parte alla deliberazione; le votazioni si fanno per appello nominale e a voti palesi. Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare su invito Esperti, Consulenti e/o Collaboratori, senza diritto di voto anche consultivo.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16**

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario. I verbali sono firmati dal Presidente o da chi presiede la seduta e dal Segretario e annotati nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17**

Il Consiglio ha l'amministrazione generale dell'Istituto e spetta ad esso l'attuazione di tutti i provvedimenti che valgono ad assicurare gli scopi dell'Ente. Esso è dotato inderogabilmente di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri specificatamente attribuiti per Legge ad altri. Con specifico atto deliberativo il Consiglio di Amministrazione stabilisce le deleghe e i poteri operativi di Collaboratori a favore dell'Ente per quanto non previsto espressamente dallo Statuto vigente, stabilendo anche, se del caso, deleghe operative a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione (Amministratori Delegati). Fra i componenti del Consiglio di Amministrazione viene eletto il Consigliere di Sorveglianza col compito precipuo di coordinare i rapporti fra il Consiglio e lo staff dell'ente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente come previsto dall'art. 14;
- definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe e contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- determinare l'ammontare delle quote associative per i Soci Temporanei e dell'erogazione dell'unica quota definitiva per i Soci Perpetui;
- procedere all'ammissione ed esclusione dei Soci sia Temporanei che Perpetui;
- approvare il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- nominare i soci sostenitori ai sensi dell'art. 20 del presente statuto;
- nominare su proposta del Presidente il Segretario;
- nominare su proposta del Presidente il Direttore di Struttura;
- nominare su proposta del Presidente il Direttore Amministrativo;
- nominare su proposta del Presidente il Direttore Generale;
- nominare il Consigliere di Sorveglianza;
- deliberare la nomina dell'Organo di controllo;
- deliberare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, la nomina del Revisore dei Conti e disporre la revoca;
- deliberare eventuali deleghe e poteri operativi ai consiglieri o ai collaboratori;

- deliberare l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;

- adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione dell'ente e dei servizi;

- deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti le modifiche dello Statuto;

- deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;

- deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti le dismissioni dei beni immobili appartenenti sia al patrimonio disponibile che al patrimonio indisponibile dell'Ente.

#### **Art. 18**

I Consiglieri - su preciso mandato del Consiglio di Amministrazione - sorvegliano il buon andamento della Fondazione, compiendo le speciali attribuzioni loro affidate e informano il Presidente, per la dovuta comunicazione al Consiglio, sull'andamento medesimo e sulle eventuali proposte di provvedimenti atti a migliorare la funzionalità dell'istituto.

#### **Del Presidente**

#### **Art. 19**

Il Presidente rappresenta l'Istituto in giudizio e nei confronti dei terzi; fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ha la sorveglianza generale sull'andamento dell'Istituto; ove necessario assume tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione del caso, riferendone poi al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza per la ratifica del suo operato. Tale facoltà è estesa, nei casi di specie, al Vice Presidente.

#### **Dei soci sostenitori**

#### **Art. 20**

Sono Soci sostenitori temporanei coloro i quali, mediante apposita richiesta e sottoscrizione, si obbligano a pagare la quota associativa.

Sono Soci sostenitori perpetui coloro i quali versano in una sola volta la quota stabilita per tale categoria di Soci.

E' facoltà dell'Ente nominare Soci perpetui benemeriti quelle persone e quegli Enti che abbiano in modo insigne beneficiato l'Ente.

La nomina dei soci temporanei e perpetui è fatta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

La modalità di ammissione ed esclusione dei soci nonché il rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

Tutti coloro che sono considerati Soci vengono iscritti nell'apposito libro dei Soci, aggiornato a cura del Segretario.

Perdono la qualità di Socio coloro che si trovino in uno dei

casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti ovvero coloro che vengono motivatamente considerati indegni alla qualifica di Socio.

#### **Dell'Assemblea dei soci sostenitori**

##### **Art. 21**

I Soci sostenitori sono convocati, in adunanza generale, dal Presidente Consiglio di Amministrazione, una volta all'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, in giorno da stabilirsi dallo stesso. Dell'adunanza deve darsi comunicazione ai Soci, con avviso scritto almeno sette giorni prima della riunione. I Soci possono farsi rappresentare all'adunanza da un altro Socio, con semplice lettera di delegazione, nessuno può accettare e far valere più di una delega.

La presenza di due categorie di soci, temporanei e perpetui, ai fini dell'assemblea determina che:

- per l'elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione l'assemblea dei soci si suddivide tra soci temporanei e soci perpetui in quanto l'elezione dei consiglieri avviene in modo separato come recita l'art. 12 del presente Statuto;
- in tutti gli altri casi l'Assemblea dei Soci è unica cioè costituita da entrambe le categorie dei soci e la votazione avviene in forma unitaria.

##### **Art. 22**

Le adunanze suddette sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente delle Adunanze e il Segretario devono essere fisicamente presenti nel luogo stabilito di Riunione. Qualora il Presidente sia componente del Consiglio di Amministrazione nominato dal Comune di Ticineto le stesse adunanze sono presiedute dal Vice Presidente.

Le adunanze possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

##### **Art. 23**

Tutti gli Amministratori hanno diritto di intervenire alle adunanze dei Soci, e ad essi viene spedito l'avviso di convocazione.

##### **Art. 24**

Le competenze delle Assemblee dei Soci sostenitori sono le seguenti:

- elezione o surroga dei Membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
- esprimere parere non vincolante sul Bilancio di esercizio dell'anno precedente predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esprimere parere non vincolante sulle modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e



il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 25**

I Soci sostenitori, nei sette giorni precedenti l'Assemblea, possono prendere visione della documentazione istruttoria presso la Segreteria dell'Istituto nelle ore di ufficio. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori/soci non hanno diritto di voto.

**Art. 26**

Le Assemblee dei Soci, tanto ordinarie che straordinarie, in prima convocazione non sono valide se non interviene la metà più uno dei Soci di cui ai precedenti articoli, qualora non siano richieste maggioranze qualificate diverse. Non potendo deliberare per mancanza del numero sopradetto, si terrà una seconda adunanza, con intervallo non meno di ventiquattro ore, nella quale le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo l'obbligo di maggioranze qualificate diverse. Anche per la seconda adunanza i Soci saranno convocati con avviso scritto.

I Soci votano ad alta voce per appello nominale, per alzata di mano, per alzata o seduta. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti.

**Art. 27**

Il diritto di voto può essere esercitato solo dai Soci con i requisiti prescritti dai precedenti articoli.

**Art. 28**

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario dell'Ente, debbono indicare i punti principali delle discussioni e il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta e sono riportati nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea.

**Dell'Organo di Controllo e del Revisore**

**Art. 29**

L'organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti

tra le categorie aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399 del c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo dura in carica cinque anni e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio di durata della sua carica. L'organo di controllo deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 08/06/2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica almeno sette giorni prima dell'adunanza contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in

vaso di sua assenza, dal membro del collegio più anziano di età.

Le deliberazioni del Collegio sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei membri dell'organo stesso.

#### **Art. 30**

Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o dall'Organo di controllo se tutti i suoi componenti sono iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Il revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio di esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

#### **Del coinvolgimento dei lavoratori e utenti**

#### **Art. 31**

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Fondazione.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite i loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori o sugli utenti.

In caso di superamento da parte dell'ente di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del c.c. ridotti della metà, è prevista la nomina da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia nell'organo amministrativo che nell'organo di controllo ove esso assuma forma collegiale.

#### **Dell'organizzazione e gestione dell'ente**

#### **Art. 32**

La configurazione dell'assetto gestionale dell'Ente è definita in apposito Regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il numero, le attribuzioni, i diritti e i doveri dei collaboratori dell'Ente sono stabiliti nello stesso regolamento, in armonia con le norme della Legge vigente e in analogia con

quanto previsto dal Codice Civile.

**Art. 33**

L'Ente si dota di un Direttore di Struttura che ha la responsabilità gestionale e che deve possedere i requisiti di legge, di un Direttore Amministrativo, che svolge il ruolo di Segretario della Fondazione, e di un Direttore Sanitario se nominato. Il Direttore Sanitario, se nominato, assume le funzioni previste dai provvedimenti regionali vigenti.

I Direttori possono essere sostituiti da un Vicario, scelto di norma fra i Collaboratori dell'Ente. L'Ente si può dotare di un Direttore Generale con compiti di coordinamento dello staff di direzione.

**Del Direttore di Struttura**

**Art. 34**

Il Direttore di struttura è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli è responsabile della gestione socio assistenziale e socio sanitaria delle strutture in capo alla Fondazione e come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili così come indicato dal Consiglio e risponde dei risultati ottenuti.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile di Struttura ai sensi dei provvedimenti regionali vigenti.

Le attribuzioni e le competenze sono definite in apposito regolamento di cui all'art. 32.

**Del Direttore Amministrativo**

**Art. 35**

Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli assume la carica di Segretario dell'Ente e pertanto partecipa a tutte le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea e ne cura la redazione dei verbali di riunione.

Egli è responsabile della gestione economico e finanziaria della Fondazione, assiste il Consiglio nella redazione dei bilanci di esercizio, è incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Le attribuzioni e le competenze sono definite in apposito regolamento interno di cui all'art. 32.

**Art. 36**

La nomina dei dipendenti e dei collaboratori è di competenza del Consiglio. Per il personale religioso valgono le convenzioni che verranno stipulate fra l'Ente e l'Ente Religioso; dette convenzioni devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Ente si può avvalere di professionisti per le funzioni di supporto al suo funzionamento, e stipulare convenzioni economiche con Enti Pubblici e Privati.

**Del bilancio e scritture contabili**

**Art. 37**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione annualmente redige a cura del Consiglio il Bilancio di esercizio redatto e depositato secondo la normativa applicabile. Esso deve essere presentato al consiglio di Amministrazione per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Fondazione deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili o delle apposite norme riguardanti gli Enti del Terzo Settore.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida (DM 04/07/2019 GU 186/2019) e s.m.i. adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

#### **Art. 38**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, anche in forza della qualifica di impresa sociale ente del terzo settore, la Fondazione tiene i seguenti libri:

- libro dei soci sostenitori;
- libro delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci sostenitori;
- libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- libro dei verbali dell'Organo di Controllo;
- libro dei volontari.

### **Capo III**

#### **Disposizioni generali transitorie e finali**

#### **Art. 39**

Ad onorare, e al caso eternare, la memoria dei benefattori, provvede il Consiglio di Amministrazione nel modo che crede più opportuno, a seconda dell'entità dell'elargizione ovvero l'attività benefica svolta a favore della Fondazione.

#### **Art. 40**

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea dei soci sostenitori con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri e viene scelto tra i soci che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità della Fondazione o tra le persone che hanno ricoperto la carica di Presidente.

Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma senza diritto di voto.

Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.

**Art. 41**

Il Consiglio di Amministrazione vigente al momento dell'adozione del presente statuto rimane in carica per la durata prevista dall' articolo 12 e provvede all'emanazione del Regolamento e agli adempimenti necessari alla sua applicazione, fino a scadenza naturale.

**Art. 42**

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del Codice civile.

In caso di scioglimento per qualsivoglia motivo o cessazione della Fondazione, l'intero patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione a favore di altri enti del terzo settore avente eguali finalità possibilmente operanti nel comune di Ticineto o, se non presenti, operanti in zone territorialmente vicine.

**Art. 43**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con particolare riferimento agli enti del terzo settore e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di Istituzioni di Diritto Privato a finalità sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria.